



# **NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTA'**

---

## **REGOLAMENTO POLIZIA URBANA**

**Adottato con deliberazione Consiglio comunale n. 32 del 14/06/2011**

**Modificato con deliberazione Consiglio comunale n. 65 del 24/09/2013**

**In vigore da 16 ottobre 2013**

Sono di seguito indicati, per ciascuna violazione, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti in misura ridotta così come stabiliti dalla **D.G.C. n. 00177/2011 del 23/06/2011** (evidenziati con \*)

# **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena, pacifica e civile convivenza, prevenendo situazioni che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento dei cittadini e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158, comma 2, del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112.

2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure, relativamente alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina, nello svolgimento di attività di per sé lecite, l'esercizio dei propri diritti e facoltà legittime, stabilendo l'osservanza di prescrizioni o cautele finalizzate ad evitare che dall'esercizio di detti diritti e facoltà legittime, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159, comma 2, del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112, possano derivare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose.

3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana;
- b) pubblica incolumità;
- c) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- d) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- e) verde pubblico;
- f) mediazione sociale;
- g) educazione alla legalità e assistenza alle persone.

**4.** Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

**5.** Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “regolamento” senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana. Quando ricorre il termine “Comune” con esso deve intendersi il Comune di Genova. Quando è fatto riferimento agli “uffici comunali competenti” questi sono da individuare, se non diversamente specificati, in base al vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Genova.

**6.** Quando, nel presente regolamento, è fatto riferimento a divieti, obblighi o prescrizioni, relativi a comportamenti, azioni od omissioni, che all’evidenza impediscono la fruibilità del patrimonio privato e determinano lo scadimento della qualità della civile convivenza, queste stesse norme sono da intendersi di carattere sussidiario e residuale, e, dunque, sono sempre fatte salve le eventuali regole esistenti in ambito civilistico (es. regolamenti di comunione o di condominio, accordi, statuizioni, patti, contratti, ecc.).

**7.** Ai sensi dell’art. 9 della Legge 24/11/1981, n. 689, le norme contenute nel presente regolamento sono da ritenersi norme speciali rispetto alle norme contenute in altri regolamenti comunali, che eventualmente individuino medesime fattispecie.

**8.** Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti e funzionari di Polizia Municipale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

## Art. 2 – Definizioni

**1.** Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento:

- a) per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, per prevenire e contrastare:
  - 1) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
  - 2) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
  - 3) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti 1) e 2);
  - 4) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di illecita occupazione di suolo pubblico;
  - 5) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;
- b) per pubblica incolumità si intende l'insieme delle precauzioni adottate per preservare l'integrità fisica della collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità;
- c) per convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

- d) per pubblica quiete e tranquillità delle persone si intendono la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- e) per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;
- f) per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;
- g) per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

**2.** Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) la Darsena comunale, e prospiciente specchio acqueo;
- c) il litorale in gestione amministrativa del Comune di Genova e in particolare le porzioni di litorale ad uso pubblico gestiti in concessione dal Comune di Genova;
- d) i parchi, le ville ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- e) le acque interne;
- f) i monumenti e le fontane monumentali;
- g) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- h) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

**3.** Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni, fatto salvo quanto la Legge prescrive per i beni demaniali.

**4.** Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

## **Art. 3 – Vigilanza**

**1.** Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri dipendenti comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie zoofile – ambientali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, al personale di altri enti, preposti alla vigilanza, così come meglio precisato nell'art. 55 del Regolamento.

**2.** Gli addetti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

**3.** All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

## **TITOLO II**

### **MEDIAZIONE SOCIALE E ASSISTENZA ALLE PERSONE**

#### **Art. 4 – Mediazione sociale e educazione alla legalità**

**1.** Il Comune, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione sociale, intesa come integrazione tra persone e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto appartenente alla Polizia Municipale appositamente formato, fatte salve le prerogative previste dalla legge per gli agenti di polizia municipale ed i compiti istituzionali del corpo.

**2.** L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato perseguibile d'ufficio; qualora il reato sia perseguibile dietro presentazione di querela, l'attività di mediazione sociale è svolta qualora la querela non sia stata ancora presentata.

**3.** La mediazione sociale dei conflitti di cui al presente articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problemi di convivenza civile. Può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo.

**4.** Gli addetti al servizio suddetto possono, in particolare, convocare le parti o i soggetti che arrecano o subiscono conflitto. La ricomposizione dei conflitti è proposta ed attuata in via principale da Funzionari della Polizia Municipale che possono avvalersi anche della collaborazione di esperti in mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, inviare le parti presso idonee agenzie di mediazione.

**5.** In esito alla ricomposizione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse formale impegno al rispetto. L'accordo può



prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione / riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

**6.** La ricomposizione comporterà la sospensione del procedimento sanzionatorio fino al termine previsto per l'attuazione, ed in ogni caso per un periodo non superiore a 60 giorni, degli accertamenti di violazione alle disposizioni dei regolamenti comunali commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto. Il verbale di accordo costituisce a tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il relativo procedimento sanzionatorio. In caso di adempimento delle parti conseguirà di diritto l'estinzione delle sanzioni derivanti da violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto, sulla base delle risultanze della verbalizzazione.

**7.** Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma 5 e 6 del presente articolo, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. **56** del Regolamento e contestualmente cesseranno i benefici sospensivi, interruttivi ed estintivi di cui al comma precedente.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 4, comma 7, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>125</b>

## **Art. 5 – Patti di convivenza civile**

**1.** Nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che possano incidere sulla vivibilità della città e nella tutela di interessi comuni, è prevista la possibilità di stipula di patti tipo di convivenza civile tra categorie di esercenti e Pubblica Amministrazione, che stabiliscono i comportamenti dei soggetti interessati e costituiscono impegno formale.

**2.** I patti di convivenza civile possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

3. I Funzionari della Polizia Municipale addetti possono, al fine di pervenire alla sottoscrizione di un patto di convivenza civile, convocare le parti o i soggetti che arrecano o subiscono conflitto.

4. La sottoscrizione di un patto di convivenza civile comporterà la sospensione del procedimento sanzionatorio fino al termine previsto per l'attuazione, ed in ogni caso per un periodo non superiore a 60 giorni, degli accertamenti di violazione alle disposizioni del presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto. La sottoscrizione del patto costituisce a tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il relativo procedimento sanzionatorio. In caso di adempimento delle parti conseguirà di diritto l'estinzione delle sanzioni derivanti da violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.

5. Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi con la stipula del patto tipo di convivenza civile di cui al comma 1, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 56 del Regolamento e contestualmente cesseranno i benefici sospensivi, interruttivi ed estintivi di cui al comma precedente.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 5, comma 5, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>125</b>

## Art. 6 – **Accompagnamento di persone in difficoltà e minori**

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Municipale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Municipale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle

condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni.

**3.** Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Municipale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

**4.** Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art. 403 del codice civile, la Polizia Municipale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

**5.** Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

## **Art. 7 – Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori**

**1.** In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

**2.** Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

**3.** Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento

solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

**4.** Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma ed il materiale di armamento in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento ministeriale sull'armamento della Polizia Municipale.

**TITOLO III**  
**NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA**  
**SICUREZZA URBANA**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI A SALVAGUARDIA DELLA**  
**SICUREZZA URBANA**

**Art. 8 – Sicurezza urbana**

**1.** Il Comune, al fine di garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, tutela il rispetto delle norme che regolano la vita, la convivenza civile, la coesione sociale, la libera fruizione degli spazi pubblici e l'accesso ai medesimi.

**2.** Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'art. 1 del Regolamento, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno, col proprio comportamento, anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 8, comma 2, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>

**Art. 9 – Disposizioni generali relative al Titolo III, Capo I**

**1.** A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è, in particolare, vietato:

- a) occupare senza titolo ovvero plausibile giustificazione, anche con oggetti facilmente trasportabili o di minimo ingombro, il suolo pubblico e quello privato soggetto a uso pubblico;
- b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico;

- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio delle attrezzature e degli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- d) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- e) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque;
- f) stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e i parapetti pubblici o in prossimità di linee elettriche aeree;
- g) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 9, comma 1, let. a, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 9, comma 1, let. b, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 9, comma 1, let. c, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 9, comma 1, let. d, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 9, comma 1, let. e, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 9, comma 1, let. f, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 9, comma 1, let. g, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50

## CAPO II

### ALTRE ATTIVITA' VIETATE

#### Art. 10 – Pubblicità

1. È fatto divieto di depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 2, comma 2, senza preventiva autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service.

2. Per le violazioni dei divieti di cui al precedente comma, nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 10, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>

#### Art. 11 – Giochi

1. E' consentito praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, salvo quando questi possono arrecare intralcio o disturbo ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni.

2. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti; gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini non possono comunque essere utilizzati da chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco.

3. Sulla restante area pubblica o di pubblico uso i giochi sono consentiti qualora non rechino pericolo o disturbo a persone e cose; in tal caso la Polizia Municipale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 11, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>

Art. 11, comma 2, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 11, comma 3, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50

## Art. 12 – Utilizzo spazi riservati agli invalidi / disabili

**1.** E' vietato con veicoli o altro intralciare, pregiudicare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone invalide con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati a disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per i non vedenti ed altri soggetti comunque affetti da menomazioni o in qualunque altro modo impediti.

**2.** In ogni caso, come previsto dalla legge dello Stato, l'occupazione di spazi pubblici, o privati soggetti all'uso pubblico, è ammessa solo a condizione che sia comunque garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 12, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 12, comma 2, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>

## Art. 13 – Occupazione suolo di Car Sharing, alberghi ed altre attività imprenditoriali

**1.** Il Comune, con specifica deliberazione della Giunta, può concedere speciali tipologie di occupazioni suolo, in genere ricavate ai lati delle strade, destinate allo stazionamento dei veicoli di proprietà o comunque utilizzati dai concessionari o dai clienti di essi, per scopi e finalità così autorizzati. Dette aree, rese note al pubblico da appositi segnalazioni e cartelli, in quanto non soggette alla disciplina della sosta e della fermata ai sensi e per gli effetti del Codice della strada, devono essere diversamente tutelate e, pertanto, l'occupazione delle stesse, anche temporanea ovvero occasionale, da parte di veicoli non autorizzati costituisce violazione del presente articolo del Regolamento. In queste stesse aree, salvo il previo esplicito consenso dell'avente titolo, non possono stazionare anche i veicoli al servizio delle persone invalide munite di speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della strada di cui al D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e s.m.i. .



2. Nei casi contemplati dal comma precedente, qualora non sia possibile contestare direttamente l'illecito all'effettivo trasgressore in quanto assente al momento della commessa violazione, il responsabile solidalmente obbligato, al quale sarà poi notificato il relativo rapporto di violazione, è il proprietario del veicolo, persona fisica o giuridica, o l'usufruttuario, ex art. 6 della legge 689/1981. Non è possibile procedere alla rimozione o blocco del veicolo inottemperante, ma il danneggiato può adire a vie legali con richiesta di risarcimento ex art. 2043 e ss. del codice civile.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 13, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>

## Art. 14 – Occupazione di immobili

1. Impregiudicate le sanzioni di legge, é vietato occupare abusivamente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli immobili di civica proprietà.

2. La Polizia Municipale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi e provvede ad allontanare gli eventuali abusivi eseguendo i provvedimenti di decadenza e di sgombero.

3. Quando necessario, la Polizia Municipale, dopo lo sgombero, provvede a far rendere temporaneamente e fisicamente inaccessibili gli alloggi di cui al comma 1 con interventi adeguati a cura, onere e spese del soggetto titolare interessato.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 14, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>250</b>

## Art. 15 – Accattonaggio molesto

1. Al fine di tutelare la pubblica decenza è vietato porre in essere forme di accattonaggio molesto, in particolare nei luoghi dove possa creare intralcio e pericolo per la circolazione di persone, animali e veicoli. Le

richieste di elemosina non devono offendere la pubblica decenza, esemplificativamente mostrando o simulando menomazioni fisiche allo scopo di impietosire i passanti ed ottenere più facilmente dazioni in denaro. L'utilizzo di minori nell'accattonaggio è sempre vietato.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 15, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>

## Art. 16 – **Prostituzione su strada**

**1.** Nel territorio comunale è fatto divieto in luogo pubblico, aperto al pubblico o visibile al pubblico:

- a) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali dietro corrispettivo consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo, ovvero nel mostrare nudità;
- b) di richiedere informazioni finalizzate a concordare prestazioni sessuali da soggetti che pongano in essere i comportamenti di cui al precedente punto a);
- c) per i conducenti di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di richiedere informazioni dirette ad acquisire prestazioni sessuali da soggetti che pongano in essere i comportamenti di cui al precedente punto a).

**2.** Ai sensi dell'art. 4 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce causa di esclusione della responsabilità amministrativa per la violazione del presente articolo l'accertata situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di chi esercita l'attività di meretrice per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di persone dedite al lenocinio.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 16, comma 1, let. a, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>150</b>
Art. 16, comma 1, let. b, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 16, comma 1, let. c, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>

## Art. 17 – Utilizzo di locali nel Centro Storico cittadino

**1.** Entro l'ambito delimitato dalle seguenti strade: via Garibaldi, piazza delle Fontane Marose, via Luccoli, p.ztta Merli, piazza di Soziglia, via di Soziglia, via Orefici, piazza Banchi, via Banchi, via San Luca, via San Siro, via Cairoli, piazza della Meridiana, e negli stabili prospicienti su ambo i lati di detto perimetro:

- a) è vietato allestire e/o mantenere locali posti al piano strada (piano terra o seminterrato) e non già destinati a residenza, in condizioni idonee a consentire l'espletamento di funzioni abitative cioè attrezzati come camere da letto, soggiorni, sale da pranzo, cucine, et similia;
- b) è consentito mantenere e/o realizzare cucine e locali a servizio di attività commerciali e/o artigianali che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, ferma restando l'osservanza di tutti i requisiti richiesti da norme di legge o regolamentari per le specifiche attività;
- c) è altresì vietato recuperare ad usi abitativi locali al piano strada (piano terra o seminterrato) facendo ricorso all'art. 5 della legge regionale 24/2001, che opera in deroga alla disciplina stabilita dalla strumentazione urbanistica comunale;
- d) i locali adibiti ad attività commerciali e/o artigianali devono avere porte o altri ingressi che consentono l'accesso diretto dalla strada e che non possono essere utilizzate per l'accesso ad abitazioni private.

**2.** Nei casi di cui al comma 1, quando la protrazione del comportamento illecito pregiudica o compromette significativamente l'interesse pubblico prevalente, gli addetti del Corpo della Polizia Municipale procedono con la diffida di cui al Capo II, Titolo X, del Regolamento.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 17, comma 1, let. a, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>250</b>
Art. 17, comma 1, let. b, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 17, comma 1, let. c, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>250</b>
Art. 17, comma 1, let. d, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50

## **TITOLO IV – NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’**

#### **Art. 18 – Pubblica incolumità**

1. Il Comune, al fine di garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, tutela la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.

#### **Art. 19 – Disposizioni generali a tutela della pubblica incolumità**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato creare, con il proprio comportamento, situazioni anche di solo potenziale pericolo, danno, malattia e calamità.

2. A tutela della incolumità pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) lasciar sporgere in modo da creare pericolo od intralcio su suolo pubblico o aperto al pubblico, che non costituisca “strada” ai sensi del Codice della Strada, i rami di piante collocate all’interno di aree di proprietà privata;
- d) recingere con filo di ferro spinato a meno di due metri dal suolo le proprietà private confinanti con le strade e piazze pubbliche o con luoghi aperti al pubblico, gli *offendicula* ed ogni altro manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico devono,

comunque, essere installati in modo tale da non poter arrecare pericolo alla collettività;

- e) trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività. Le travi, le antenne le aste metalliche e simili oggetti, allorquando siano di lunghezza superiore ai 4 metri e trasportati a braccia, devono essere affidati a non meno di due persone, una per ogni estremità, e comunque trasportati adottando tutte le cautele in materia di sicurezza in relazione alle condizioni dei luoghi e del tempo. Il trasporto di vetri che superino la lunghezza di 50 cm. deve essere effettuato in appositi telai che ne proteggano i margini. Il trasporto di ferri acuminati non può essere effettuato se alle estremità degli stessi non siano stati collocati ripari adatti ad evitare qualsiasi danno a persone o cose.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 19, comma 1, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 19, comma 2, let. a, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>150</b>
Art. 19, comma 2, let. b, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>150</b>
Art. 19, comma 2, let. c, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>150</b>
Art. 19, comma 2, let. d, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 19, comma 2, let. e, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50

## CAPO II – ALTRE ATTIVITA' VIETATE

### Art. 20 – **Prevenzione incendi**

1. E' vietato bruciare, all'interno del centro abitato, foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale.
2. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dall'amministrazione comunale, nel rispetto delle norme regionali in materia e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.
3. E' fatto divieto per chiunque di effettuare in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o non autorizzati, accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo. I terreni debbono essere mantenuti, da parte di chi ne ha la disponibilità, in condizioni, con particolare riguardo alle sterpaglie ed al livello di altezza del manto erboso, in condizioni tali da non essere potenzialmente causa di incendi.
4. Gli edifici privati, a tale scopo, debbono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda la tipologia dei depositi e degli oggetti, comunque, in essi detenuti.
5. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 20, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 20, comma 2, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 20, comma 3, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 20, comma 4, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 20, comma 5, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50

## Art. 21 – **Artifici pirotecnici**

**1.** E' vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

- a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
- b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (es. canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
- c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

**2.** La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

**3.** In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

**4.** Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 21, comma 1, let. a, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>250</b>
Art. 21, comma 1, let. b, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>150</b>
Art. 21, comma 1, let. c, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 21, comma 3, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 21, comma 4, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>150</b>

## **Art. 22 – Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile**

- 1.** Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale
- 2.** Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
- 3.** I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
- 4.** I depositi e magazzini di gas compressi in bombole di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
- 5.** Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di struttura incombustibile, o rese resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.
- 6.** Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.



7. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non possono essere detenuti in quantità superiori a 100 kg. e non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

8. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri o di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.

9. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

10. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

11. Nelle case di civile abitazione è consentito il deposito di massimo n. 2 bombole di g.p.l. per una capacità complessiva non superiore a kg. 20, ovvero di massimo n. 1 bombola se di capacità complessiva pari a kg. 15.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 22, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>250</b>
Art. 22, comma 3, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>250</b>
Art. 22, comma 4, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>250</b>
Art. 22, comma 5, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 22, comma 6, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 22, comma 7, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>150</b>
Art. 22, comma 8, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 22, comma 9, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>150</b>
Art. 22, comma 10, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 22, comma 11, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>250</b>

## Art. 23 – Collocamento pericoloso di vasi statue e simili

1. E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 23, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>150</b>

## Art. 24 – Sicurezza degli edifici

1. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della stabilità degli immobili. In particolare è vietato in qualsiasi spazio privato o comune ammassare rifiuti, in particolar modo di materiale deperibile.

2. A cura dei proprietari amministratori o inquilini, i portici e le scale di ogni edificio, posseduti in comunione o condominio, di notte e in caso di scarsa visibilità, devono essere sempre e sufficientemente illuminati.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 24, comma 1, I° periodo, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 24, comma 1, II° periodo, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>150</b>
Art. 24, comma 2, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50

## **Art. 25 – Neve e ghiaccio**

- 1.** Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- 2.** I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- 3.** Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico; qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
- 4.** Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione di cui al comma precedente deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
- 5.** I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. Nessun edificio può avere canali di gronda e di scolo per le acque pluviali che spandano sopra luoghi abitati o aperti al pubblico. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti e/o simili opere provvisoriale opportunamente disposti.
- 6.** Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
- 7.** E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale

l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per la rimozione della neve. In tempo di gelo, a cura degli stessi, deve essere provveduto allo spargimento di segatura o sabbia sui luoghi predetti, in modo da impedire lo sdruciolamento.

**8.** I proprietari, amministratori e conduttori di immobili, debbono provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti le facciate dell'edificio, durante tali operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico devono limitare gli ostacoli alla circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti. Qualora ciò non sia possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo idoneo l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela.

**9.** I veicoli, in caso di forte nevicata o gelo, quando, a causa di questi eventi meteorologici avversi, le strade cittadine non risultano agevolmente percorribili, anche in assenza di una specifica ordinanza che ne impone l'uso d'obbligo, devono comunque circolare muniti degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o, in alternativa, utilizzare i dispositivi o mezzi antisdruciolevoli omologati, evitando così di procurare intralcio o pericolo per la circolazione. Nell'ipotesi in cui non riescano più a circolare, i veicoli non dovranno essere abbandonati dai conducenti / proprietari che si prodigheranno per collocarli, se non sono disponibili i parcheggi vicini, ai margini della carreggiata, per non intralciare l'opera degli sgombraneve e/o spargisale. I veicoli non dovranno comunque ostruire, anche minimamente, l'entrata / uscita dei depositi di sale / sabbia, e dei mezzi sgombraneve e/o spargisale, anche se si tratta di depositi temporanei.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 25, comma 1, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 25, comma 2, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 25, comma 3, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 25, comma 4, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 25, comma 5, I° periodo, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 25, comma 5, II° periodo, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 25, comma 5, III° periodo, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 25, comma 6, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 25, comma 7, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 25, comma 8, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 25, comma 9, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>

## **TITOLO V - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO**

### **Art. 26 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro**

1. Il Comune garantisce, attraverso la Polizia comunale, la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

### **Art. 27 – Disposizioni generali di cui al Titolo V**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo di indecenza.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17 del presente regolamento, è altresì vietato allestire e/o mantenere locali, non già destinati a residenza, in condizioni idonee a consentire l'espletamento di funzioni abitative, cioè attrezzati con camere da letto, soggiorni, sale da pranzo, cucine, *et similia*, in contrasto con la destinazione urbanistica/edilizia comunale, con le norme urbanistiche/edilizie nonché igienico sanitarie regionali e comunali.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato in qualsiasi spazio pubblico o privato produrre emissioni consistenti in esalazioni moleste provenienti

da cucine, da calderine e/o condizionatori/climatizzatori (in particolar modo se posizionati in cavedi di caseggiati) ovvero produrre perdite di acqua bianca o nera. Le tubazioni e i canali di scarico di liquami e/o di originare acque bianche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. Nessun edificio può avere canali di scolo o scarico che spandano al di fuori delle condotte fognarie. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti e/o simili opere provvisoriali opportunamente disposti, nonché provvedere all'eliminazione degli inconvenienti igienici, causati da perdite o scorretti posizionamenti di tubazioni/canali di scarico.

**4.** In particolare è vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

**5.** A chiunque è fatto divieto di detenere all'aperto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed anche non alcoliche in contenitori di vetro e/o metallo dalle ore 22.00 alle ore 6.00, nei seguenti piani viabili e nell'area del Cento Storico da essi circoscritta: via Bersaglieri d'Italia, piazza della Commenda, piazza Scalo, via Gramsci, piazza Caricamento, piazza Raibetta, via Turati, corso M. Quadrio, via della Marina, via Madre di Dio, via Ravasco, via Del Colle, via di Porta Soprana, via Petrarca, piazza De Ferrari, via XXV Aprile, piazza Fontane Marose, via Garibaldi, piazza della Meridiana, via Cairoli, largo della Zecca, via Bensa, piazza della Annunziata, via Balbi, salita San Giovanni e nella confinante area litoranea delimitata a ponente dal Museo del Mare e a levante dai Magazzini del Cotone. In deroga al divieto, è consentita la detenzione di bevande, contenute esclusivamente in bottiglia, nelle località ove si svolgono le manifestazioni in piazza del "capodanno" e nelle strade che ad esse adducono, conchè dette manifestazioni siano state preventivamente, e comunque entro e non oltre il 30 dicembre, oggetto di comunicazione dello svolgimento a cura degli organizzatori al Comando Generale del Corpo di Polizia Municipale.

È fatta salva, con ordinanza del Sindaco, l'individuazione di ulteriori deroghe, nonché l'integrazione o modifica dell'elenco delle località che circoscrivono l'area del Centro Storico indicata nel primo periodo del presente comma.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 27, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 27, comma 2, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 27, comma 3, I° periodo, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 27, comma 3, II° periodo, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 27, comma 3, III° periodo, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 27, comma 3, IV° periodo, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 27, comma 4, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 27, comma 5, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>

## Art 28 – Comportamenti vietati

**1.** Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono in particolare vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione;
- b) affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- c) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati altrui, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- d) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;

- e) bivaccare su gradini, scalinate o scale di accesso dei monumenti, dei luoghi destinati al culto o di importanza culturale, storica e architettonica, nonché di spettacolo/intrattenimento, per la cittadinanza e i turisti nei sottopassi e sovrappassi, e sulla soglia degli altri edifici, uffici, negozi e sedi di attività commerciali, artigianali o industriali, antistanti alla pubblica via, e/o il suolo privato a uso pubblico;
- f) consumare nei luoghi indicati al punto e) in modo indecoroso o indecente, bevande o alimenti, stendere esporre o depositare in detti luoghi effetti personali, indumenti, abiti, sacchi a pelo coperte, borse, valige, sacchi, arredamenti, suppellettili ed oggetti nuovi ed usati, e cose simili;
- g) porre in essere all'interno delle biblioteche civiche comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danno alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. In caso d'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione;
- h) lavare i veicoli;
- i) lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia tende, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili debitamente autorizzati. Tali oggetti e arredi dovranno essere tenuti e mantenuti in buono stato. Inoltre in caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio;
- j) collocare volantini o simili sui veicoli in sosta sul suolo pubblico nonché nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccogliitore; il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche senza che rechi intralcio o pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- k) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
- l) inserire i rifiuti al di fuori degli orari previsti nei cassonetti per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
- m) entrare ed immergersi, anche parzialmente, nelle fontane, nelle vasche e nei lavatoi o servirsi di tali impianti nonché delle



pubbliche fontane per lavarsi o immergere o lavare botti, barili ed altri oggetti;

- n) lasciare aperti, dopo l'uso fattone, i rubinetti delle fontanelle pubbliche che siano munite di appositi apparecchi di chiusura;
- o) derivare acqua dalle peschiere, lavatoi, fonti ecc. mediante condutture di qualsiasi tipo;
- p) utilizzare fuochi liberi, o griglie (cd. barbecue), o bracieri, o forni, a legna o carbone o altro combustibile, per abbruciare i prodotti dello sfalcio di erbe o di potatura di piante e ramaglie, ovvero per cucinare alimenti e cibi, che diffondano nell'abitato adiacente odori, miasmi, fumi, polveri, ceneri e simili, in quanto sprovvisti di cappe e condotte adeguati per l'allontanamento dei predetti prodotti della combustione;
- q) battere, scuotere o spazzolare panni, tappeti e suppellettili di qualsiasi genere fuori dalle abitazioni, compresi cavedi o spazi comuni, tranne che nei casi e con le modalità sotto indicati:
  - 1) quando le abitazioni siano provviste di terrazzi, soltanto in questi e, comunque, mai al di fuori del parapetto dei medesimi;
  - 2) quando le abitazioni non si trovino nelle condizioni previste dal precedente punto 1), dalle finestre prospicienti giardini, distacchi e cortili, ma anche in questo caso soltanto da quelle finestre che sono meno in vista dalla pubblica strada o piazza;
  - 3) allorquando le abitazioni non si trovano nei casi previsti nei precedenti punti 1) e 2), dalle finestre che prospettano sulla strada pubblica e, fra più strade, su quella di minore importanza;
- r) procurare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.

**2.** In tutti i casi come sopra previsti dalla lettera q), punti 1), 2) e 3), le operazioni suddette possono comunque essere compiute soltanto dalle 8:00 alle ore 9:30.

**3.** Fatto salvo quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale per l'igiene del suolo e dell'abitato, è vietato scuotere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli o lungo le scale delle abitazioni quando ciò procuri pregiudizio, danno o molestia al vicinato.

**4.** Salvo quanto già previsto in materia dalla vigente legislazione dello Stato e in specie dall'art. 689 c. p. , su tutto il territorio comunale , è vietata la :

- a) somministrazione di bevande superalcoliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 125/2001, cioè aventi un contenuto alcolico superiore al 21 % del volume, alle persone di età compresa tra i sedici ed i diciotto anni ;
- b) vendita di bevande alcoliche alle persone minori di anni sedici ;
- c) vendita di superalcolici alle persone di età compresa tra i sedici e i diciotto anni .

Con riferimento ai precedenti punti b ) e c) , per vendita si intende sia il commercio al minuto della bevanda alcolica in un recipiente chiuso per asporto ( quindi finalizzato alla consumazione non immediata del prodotto ) sia quello effettuato per il consumo sul posto del prodotto utilizzando i locali e gli arredi dell'attività con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione .

**5.** La somministrazione di alcoolici è ammessa esclusivamente al prezzo unitario esposto sul listino dei prezzi.

**6.** Quando il protrarsi dei comportamenti illeciti può pregiudicare o compromettere significativamente l'interesse pubblico prevalente, se le iniziative di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento non hanno risolto le criticità, gli addetti del Corpo della Polizia Municipale procedono con la diffida di cui al Capo II, Titolo X, del Regolamento.

7. La reiterazione della stessa violazione per l'inosservanza del divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori configura il presupposto di abuso della licenza previsto dall'art. 10 , R.D. 773/1931 , Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza , e quindi l'ordine di sospensione dell'attività del pubblico esercizio e di revoca della licenza nei casi più gravi.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 28, comma 1, let. a, I° periodo, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 28, comma 1, let. a, II° periodo, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>150</b>
Art. 28, comma 1, let. b, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 28, comma 1, let. c, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 28, comma 1, let. d, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 28, comma 1, let. e, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 28, comma 1, let. f, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 28, comma 1, let. g, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 28, comma 1, let. h, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 28, comma 1, let. i, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 28, comma 1, let. j, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 28, comma 1, let. k, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 28, comma 1, let. l, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 28, comma 1, let. m, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 28, comma 1, let. n, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 28, comma 1, let. o, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 28, comma 1, let. p, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>150</b>
Art. 28, comma 1, let. q, punto 1, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 28, comma 1, let. q, punto 2, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 28, comma 1, let. q, punto 3, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 28, comma 1, let. r, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 28, comma 2, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 28, comma 3, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 28, comma 4, let. a, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>250</b>
Art. 28, comma 4, let. b, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>250</b>
Art. 28, comma 4, let. c, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>250</b>
Art. 28, comma 5, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50

## Art. 29 – Stendimento di panni e biancheria

**1.** In tutto il territorio comunale è consentito stendere biancheria o panni di ogni genere fuori dalle finestre o sui terrazzi prospettanti vie, piazze pubbliche e luoghi comunque aperti al pubblico, anche quando gli oggetti stessi siano visibili dal suolo pubblico o aperto al pubblico, laddove i singoli regolamenti delle comunioni o dei condomini lo consentano, fatta eccezione per le località cittadine vietate perché indicate da apposita deliberazione della Giunta comunale.

**2.** In tutte le località in cui, ai sensi del precedente comma 1, è consentito lo stendimento della biancheria e dei panni, con o senza limitazione di orario esso deve effettuarsi soltanto da quelle finestre che prospettano le vie meno importanti o i distacchi.

**3.** In ogni caso gli oggetti esposti di cui al comma 1 devono comunque sottostare alle seguenti prescrizioni:

- a) non devono sporgere più di 50 cm. dal muro esterno delle case sopra il suolo pubblico, salvo che nelle zone da indicarsi con apposita deliberazione della Giunta comunale, nelle quali una maggiore sporgenza è resa necessaria da particolari esigenze dei luoghi medesimi e viene utilizzata per tradizione;
- b) non devono avere altezza inferiore a metri 3 dal suolo stradale, misurata dal lembo inferiore degli oggetti;
- c) non devono produrre stillicidio;
- d) non devono impedire la circolazione dell'aria né togliere la luce né recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o di quelle vicine.

**4.** Quando il protrarsi dei comportamenti illeciti può pregiudicare o compromettere significativamente l'interesse pubblico prevalente, se le iniziative di cui agli articoli 4 e 5 non hanno risolto le criticità, gli addetti del Corpo della Polizia Municipale procedono con la diffida di cui al Capo II, Titolo X, del Regolamento.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 29, comma 1, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 29, comma 2, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 29, comma 3, let. a, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 29, comma 3, let. b, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 29, comma 3, let. c, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 29, comma 3, let. d, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>

## **TITOLO VI – QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Art. 30 – Tutela della quiete pubblica e privata**

1. Il Comune concorre ad assicurare il diritto costituzionalmente garantito alla salute tutelando la quiete e la tranquillità delle persone, quale presupposto della qualità della vita, della convivenza civile e della coesione sociale.

### **Art. 31 – Esercizio di attività rumorose**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è vietato, nella fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 07:00, ovvero le ore 09:00 dei giorni festivi, porre in essere azioni o esercitare una attività, un'arte, un mestiere, che per il loro svolgimento producano comunque emissioni sonore, in ogni caso si deve usare ogni accorgimento per evitare che tali emissioni sonore siano distintamente percepite in altri ambienti, siano essi luoghi pubblici o private dimore.

2. Sono fatte salve le speciali autorizzazioni in deroga rilasciate dagli uffici comunali competenti.

3. Nei cantieri di lavoro edili e stradali l'uso di strumenti o macchine (es. escavatori, gru, martelli pneumatici, compressori, impastatrici, ecc.) che producono suoni o rumori è soggetto a specifica autorizzazione degli uffici comunali ai sensi ed agli effetti della normativa vigente in materia.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 31, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 31, comma 3, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50

### **Art. 32 – Locali pubblici e di ritrovo**

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri

giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati, anche attraverso insonorizzazioni, in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere distintamente percepiti all'esterno nelle fasce orarie di cui all'art. 31 "esercizio attività rumorose" del Regolamento.

**2.** Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone nelle fasce orarie indicate al precedente comma.

**3.** Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti possono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

**4.** In ogni caso nei luoghi di ritrovo di cui al comma 1 la propagazione di suoni da strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 34 "diffusori sonori in luogo pubblico o aperto al pubblico" del Regolamento.

**5.** L'Amministrazione comunale, a seguito di ripetute violazioni, accertate, anche con provvedimento non definitivo, ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 32, comma 1, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 32, comma 2, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 32, comma 4, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50

## Art. 33 – **Abitazioni private**

**1.** Nelle abitazioni private è vietato far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni e/o verso l'esterno, nonché comportamenti non consoni al rispetto ed alla tutela della garanzia di una buona convivenza civile, della vivibilità e del pubblico decoro.

**2.** Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni o suoni che, in quanto distintamente percepibili, possono creare molestie o disturbo ai vicini e alla quiete pubblica non possono farsi funzionare nelle fasce orarie di cui all'art. 31 "Esercizio attività rumorose" del Regolamento.

**3.** Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale, e gli strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione sonora, devono essere utilizzati contenendo il volume e adottando tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini in modo tale da non essere distintamente percepibili dai vicini arrecando molestia o disturbo agli stessi.

**4.** Per l'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, fatte salve le vigenti normative in materia di autorizzazione alle attività rumorose temporanee, debbono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo.

**5.** Salvo il caso di interventi di riparazione urgenti e indifferibili per evitare gravi pregiudizi detti lavori sono vietati prima delle ore 07:00 e dopo le ore 23:00 nei giorni feriali e prima delle ore 09:00, interrompendo l'attività dalle ore 12:00 alle ore 15:00, e dopo le ore 23:00 nei giorni festivi.

**6.** Chiunque faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. E' vietato l'uso di strumenti musicali prima delle ore 08:00 e dopo le ore 22:00 nei giorni feriali e prima delle ore 09:00, interrompendo l'esecuzione dalle ore 12:00 alle ore 15:00, e dopo le ore 22:00 nei giorni festivi, salva la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo strumento musicale è usato.

**7.** Gli allarmi degli antifurto delle abitazioni private, anche quando accidentalmente attivati per malfunzionamenti, guasti o errori, devono essere tarati con una durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno fissata in 30 secondi nell'arco temporale di massimo 5 minuti. I proprietari o detentori degli antifurto devono provvedere affinché gli impianti malfunzionanti o guasti possano all'occorrenza essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro prolungata assenza.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 33, comma 1, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 33, comma 2, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 33, comma 3, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 33, comma 4, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 33, comma 5, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>200</b>
Art. 33, comma 6, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 33, comma 7, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>

## Art. 34 – Diffusori sonori in luoghi pubblici o aperti al pubblico

**1.** È vietato, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti, l'uso di diffusori sonori nelle vie, piazze e spazi pubblici, anche se installati su veicoli in circolazione o in sosta, o su aeromobili e natanti.

**2.** L'uso di apparecchi e diffusori sonori all'interno di negozi, esercizi pubblici e simili è consentito purché non ne derivi molestia ai passanti e al vicinato.

**3.** L'autorizzazione all'utilizzo di diffusori sonori, anche posti su veicoli, per effettuare annunci relativi a riunioni, conferenze, comizi, ecc., è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l'uso di diffusori sonori non deve protrarsi oltre un'ora consecutiva per ogni singola manifestazione autorizzata;
- i veicoli muniti di diffusori sonori non devono eseguire l'annuncio più di due volte nella stessa strada o piazza;
- gli annunci devono essere fatti soltanto entro i limiti della zona interessata alla riunione o manifestazione;
- i diffusori sonori devono in ogni caso essere usati a volume moderato e comunque il loro livello sonoro non deve superare i limiti fissati dalla legge;
- i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alle necessità del traffico e comunque tale da non recare intralcio al normale scorrimento dello stesso;
- per la pubblicità elettorale si applicano le specifiche disposizioni vigenti in materia;
- al fine di evitare pregiudizio alla regolarità e sicurezza della circolazione ed evitare molestia agli abitanti l'uso di diffusori sonori posti su veicoli è ammesso non prima delle ore 07:00 e



non dopo le ore 23:00 nei giorni feriali e non prima delle ore 09:00, interrompendo le diffusioni sonore dalle ore 12:00 alle ore 15:00, e non dopo le ore 23:00 nei giorni festivi.

**4.** L'emissione sonora dei dispositivi di allarme - antifurto dei veicoli di cui all'art. 155, c. 4, D. Lgs. 285/1992, C.d.S. , deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.

**5.** Gli allarmi degli antifurto installati nei negozi, laboratori, magazzini, depositi, e altri simili locali limitrofi alle abitazioni residenziali sono soggetti alle regole indicate nel comma 7 dell'art. 33 del Regolamento.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 34, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 34, comma 2, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 34, comma 3, let. a, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 34, comma 3, let. b, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 34, comma 3, let. c, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 34, comma 3, let. d, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 34, comma 3, let. e, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 34, comma 3, let. f, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 34, comma 3, let. g, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 34, comma 4, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 34, comma 5, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>

## Art. 35 – Saracinesche

**1.** Nelle fasce orarie di cui al comma 1 dell'art. 31 – Esercizio attività rumorose, del Regolamento, la chiusura o apertura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per ridurre al minimo qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.

**2.** E' fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche di mantenere sempre queste ultime ed i loro accessori in ottimo stato di manutenzione, al fine di ridurre al minimo il rumore in caso di uso.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 35, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 35, comma 2, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50

## Art. 36 – Fiere, mercati, sagre e festivals

**1.** Durante lo svolgimento di fiere, mercati, sagre, festivals ed altre manifestazioni del genere, che avvengano entro l'abitato, nelle fasce orarie di cui al comma 1 dell'art. 31 - Esercizio attività rumorose, del Regolamento è vietato l'uso di strumenti musicali, sirene, megafoni, nonché di qualsiasi altro strumento che possa arrecare, in qualunque modo, disturbo alla quiete del vicinato.

**2.** Durante lo svolgimento di festivals, è consentito l'uso di megafoni soltanto per dare brevi avvertimenti al fine di evitare eventuali pericoli. In occasione di ricorrenze di particolare importanza l'uso di megafoni può essere consentito, su autorizzazione dell'amministrazione comunale, non oltre le ore 01:00.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 36, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 36, comma 2, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>

## Art. 37 – Rumori da carico e scarico di merci

**1.** Nelle fasce orarie di cui al comma 1 dell'art. 31 - Esercizio attività rumorose, del Regolamento, le operazioni di carico e scarico delle merci, o di altri oggetti, in vicinanza dell'abitato, devono essere effettuati con la massima cautela, in modo da non turbare la pubblica quiete.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 37, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>

## Art. 38 – Trasporto di materiali rumorosi

**1.** Nelle fasce orarie di cui al comma 1 dell'art. 31 - Esercizio attività rumorose, del Regolamento, il trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche ed altri oggetti rumorosi deve essere effettuato in modo da attenuare quanto più è possibile il rumore che ne deriva.

**2. Chi effettua il trasporto degli oggetti suindicati deve quindi adottare gli accorgimenti idonei a ridurre al minimo il rumore.**

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 38, comma 1, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 38, comma 2, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50

## **Art. 39 – Spettacoli, vetrine animate, vendite e simili**

**1. Salvo quanto stabilito dal vigente Regolamento per l'Arte in strada, chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, vendite, aste, proiezioni, o esporre avvisi di risultati sportivi, ecc. tali da essere uditi o visti dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passanti, provocando la formazione dei crocchi di clienti o spettatori, deve ottenere apposita autorizzazione del Sindaco, che può negarla quando gli assembramenti che possono conseguire recano intralcio alla circolazione in genere, e disturbo alla quiete pubblica.**

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 39, comma 1, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL VERDE PUBBLICO**

### **Art. 40 – Verde pubblico**

1. Il Comune, fatte salve le disposizioni previste nel Regolamento a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini, nonché a tutela della convivenza civile, della vivibilità, del rispetto della quiete pubblica, dell'igiene e del pubblico decoro, garantisce la fruibilità degli spazi adibiti a verde pubblico, determinandone al contempo le corrette modalità di utilizzo.

### **Art. 41 – Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici**

1. Nei parchi, ville e giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salva previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, è vietato:

- a) danneggiare, non intenzionalmente, o comunque asportare, vegetazione, arbusti, piante, alberi, rami, cespugli, frutti e fiori;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare aiuole, siti erbosi, prati, giardini, quando non è consentito da appositi cartelli che si possa accedere e trattenersi in tali siti;
- e) bivaccare o dimorare in tende o ripari di fortuna;
- f) accendere fiamme libere, fuochi, bracieri, griglie, barbecue, e bruciare qualsiasi materiale, a qualunque scopo o titolo;
- g) occupare impropriamente, o comunque pregiudicarne il regolare previsto utilizzo, sedili o panchine, tavoli, giochi per bambini, campi da gioco, e in genere, tutti gli spazi destinati alla libera fruizione da parte della collettività;
- h) effettuare giochi, attività ricreative o sportive, raduni di qualunque tipo, che possano arrecare danno, molestia o pregiudizio per gli astanti, alla cittadinanza o al Comune;

- i) introdursi o trattenersi intenzionalmente all'interno delle recinzioni dei parchi e delle ville comunali quando questi sono chiusi al pubblico.

**2.** Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), e h), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, di proprietà del Comune o nella disponibilità di questo Ente.

**3.** Apposito regolamento comunale disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate nelle località indicate dal comma 1.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 41, comma 1, let. a, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 41, comma 1, let. b, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 41, comma 1, let. c, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 41, comma 1, let. d, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 41, comma 1, let. e, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 41, comma 1, let. f, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 41, comma 1, let. g, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 41, comma 1, let. h, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 41, comma 1, let. i, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50

## **Art. 42 – Attività particolari consentite in parchi pubblici**

**1.** Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:

- a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclo-carrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
- b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
- c) l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.

2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone prative.
3. Ai conducenti dei veicoli, di cui al comma 1, lettera a), è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari delle autorizzazioni, di cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli, di cui al comma 1, non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
7. Oltre a quanto previsto al comma 1, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 09:00 e terminare dopo le ore 22:00.
10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.

**11.** La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 42, comma 1, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 42, comma 2, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 42, comma 3, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 42, comma 4, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 42, comma 5, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 42, comma 6, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 42, comma 9, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50

**TITOLO VIII**  
**DARSENА COMUNALE, SPECCHI ACQUEI IN**  
**CONCESSIONE, LITORALE AD USO PUBBLICO, DISCIPLINA**  
**DELLE ATTIVITA' BALNEARI NEL CIRCONDARIO**  
**MARITTIMO DEL COMUNE DI GENOVA**

**CAPO I**  
**DARSENА COMUNALE**

**Art. 43 – Darsena comunale e specchio acqueo di proprietà comunale non assegnato a terzi**

**1.** La Giunta del Comune di Genova con deliberazione n. 215/2009 adottata nella seduta del 10/07/2009, ad oggetto “ASSERVIMENTO ALL’USO PUBBLICO, AI FINI DI VIGILANZA E DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI ABUSI, DELLA PORZIONE DI SPECCHIO ACQUEO PROSPICIENTE LA DARSENА MUNICIPALE NON ASSEGNATA A TERZI”, esecutiva, ha:

- a) qualificato giuridicamente lo specchio acqueo di proprietà comunale prospiciente la Darsena municipale, in considerazione delle specifiche destinazione d’uso assegnate allo stesso dalla deliberazione della Giunta comunale n. 336/2008, quale bene facente parte del civico patrimonio indisponibile;
- b) assoggettato all’uso pubblico, ai soli fini di vigilanza e di prevenzione e repressione degli abusi, la porzione dello specchio acqueo destinata al transito, non assegnata a terzi e destinata a specifiche attività istituzionali, individuata in tinta azzurra nella planimetria allegata e parte integrante al sopra richiamato provvedimento di Giunta;
- c) assimilato, ai soli fini di cui al punto precedente, all’area di transito la porzione di specchio acqueo assegnata alla Direzione Cultura – individuata in tinta verde – in considerazione della funzione istituzionale dalla stessa svolta, nonché tutte le porzioni di specchio acqueo che per qualsiasi motivo siano nella disponibilità del Comune di Genova, anche se comprese entro gli spazi evidenziati in tinta gialla e in tinta viola nella planimetria allegata e parte integrante al sopra richiamato provvedimento di



Giunta, fino al momento in cui le stesse vengano assegnate formalmente a terzi;

- d) assoggettato alla giurisdizione delle Autorità competenti in ambito portuale, ai fini della vigilanza e di prevenzione e repressione degli abusi, le porzioni di specchio acqueo non assegnate in concessione a terzi.

**2.** Le parti a terra incluse nel perimetro della Darsena comunale sono tutelate, come le aree pubbliche o soggette all'uso pubblico, dalle leggi dello Stato e della Regione, e dalle regole generali e speciali di cui ai precedenti Titoli e Capi del Regolamento.

#### **Art. 44 – Divieto di accesso e ormeggio a soggetti non autorizzati**

**1.** Nello specchio acqueo di proprietà comunale prospiciente la Darsena municipale è vietato l'accesso ed il conseguente ormeggio, anche momentaneo e per sole manovre di imbarco e sbarco, a tutti i soggetti non autorizzati, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.

**2.** In caso di condizioni meteorologiche avverse o di avaria dell'imbarcazione il titolare della concessione della porzione di specchio acqueo destinata ai pescatori professionisti (ml. 150 dalla calata Vignoso) consente l'attracco alla medesima calata Vignoso, negli spazi a ciò destinati, a soggetti non preventivamente autorizzati, per il tempo necessario al superamento dell'emergenza, ma non oltre le 72 ore.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 44, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>250</b>
Art. 44, comma 2, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>250</b>

#### **Art. 45 – Obblighi in capo ai soggetti autorizzati**

**1.** Ai soggetti detentori di autorizzazione all'ormeggio rilasciata dal Comune di Genova è fatto obbligo di esporre il tagliando autorizzativo, in maniera ben visibile, sull'imbarcazione.

**2.** Gli stessi non possono ormeggiare imbarcazioni di ogni genere fuori dalle zone destinate a tale scopo e, salvo casi di forza maggiore, il divieto di dare fondo alle ancore.

**3.** La navigazione e tutte le manovre eseguite all'interno dello specchio acqueo devono, comunque, essere effettuate nella piena osservanza di quanto disposto dalle norme previste dal codice della Navigazione, dalle disposizioni emanate dalle Autorità a ciò competendo per il Porto di Genova e da leggi e regolamenti in generale.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 45, comma 1, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 45, comma 2, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>150</b>

**CAPO II**  
**SPECCHI ACQUEI IN CONCESSIONE, LITORALE**  
**SOGGETTO AD USO PUBBLICO**

**Art. 46 – Specchi acquei in concessione**

- 1.** In tutti gli specchi acquei gestiti in regime di concessione è vietato l'accesso ed il conseguente ormeggio, anche momentaneo e per sole manovre di imbarco e sbarco, a tutti i soggetti non autorizzati, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.
- 2.** In caso di condizioni meteorologiche avverse o di avaria dell'imbarcazione il titolare della concessione consente l'attracco negli spazi a ciò destinati, a soggetti non preventivamente autorizzati, per il tempo necessario al superamento dell'emergenza, ma non oltre le 72 ore.
- 3.** Ai soggetti detentori di autorizzazione all'ormeggio rilasciata dal Comune di Genova che stazionano nell'area in concessione è fatto obbligo di esporre il tagliando autorizzativo, in maniera ben visibile, sull'imbarcazione.
- 4.** Gli stessi non possono ormeggiare imbarcazioni di ogni genere fuori dalle zone destinate a tale scopo e, salvo casi di forza maggiore, il divieto di dare fondo alle ancore.
- 5.** La navigazione e tutte le manovre eseguite all'interno dello specchio acqueo gestito in regime di concessione devono, comunque, essere effettuate nella piena osservanza di quanto disposto dalle norme previste dal codice della Navigazione, dalle disposizioni emanate dalle Autorità a ciò competendo per il Porto di Genova e da leggi e regolamenti in generale.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 46, comma 1, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 46, comma 1, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200
Art. 46, comma 2, e art. 59, comma 1 (art. 1164,	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67

c. 1, C.d.N.)		
Art. 46, comma 2, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200
Art. 46, comma 3, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 46, comma 3, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200
Art. 46, comma 4, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 46, comma 4, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200

## Art. 47 – Litorali soggetti ad uso pubblico

**1.** In tutto il litorale gestito dal Comune di Genova vengono esercitate le attività di controllo del rispetto delle norme previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di assegnazione e gestione delle aree demaniali.

**2.** In tutto il litorale gestito dal Comune di Genova viene garantita l'accessibilità alla battigia e alle aree di alaggio pubblico secondo quanto previsto dal PROUD del Comune di Genova.

**3.** Nelle porzioni di litorale ad uso pubblico in concessione diretta al Comune di Genova e in particolare nelle spiagge libere e nelle spiagge libere attrezzate viene garantito il rispetto delle norme di cui al presente regolamento, in particolare all'art. 32 “Locali pubblici e di ritrovo” e, quanto all'esercizio di attività particolari per il pubblico (quali ad es. il noleggio di biciclette, ciclo-carrozzelle o altri simili veicoli a pedali, ovvero di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi, ovvero di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita, etc.) all'art. 42 del presente Regolamento.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 47, comma 2, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 47, comma 2, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200
Art. 47, comma 3, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 47, comma 3, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200

**CAPO III**  
**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI NEL**  
**CIRCONDARIO MARITTIMO DEL COMUNE DI GENOVA**

**Art. 48 – Durata della stagione balneare. Utilizzo delle strutture balneari a fini elioterapici. Provvedimenti del Sindaco del Comune di Genova**

1. La stagione balneare é compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
2. Al di fuori della stagione balneare di cui al precedente comma 1, e nei periodi ricompresi tra il 1° maggio e il 31 maggio e tra il 16 settembre e il 30 settembre di ogni anno è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui alla vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Genova.
3. Il Sindaco del Comune di Genova, con propri specifici provvedimenti, se occorre, stabilisce differenti periodi, durate, orari, modalità o prescrizioni, in forma occasionale o permanente, rispetto a quanto stabilito nel Titolo VIII - Capo III del presente Regolamento.

**Art. 49 – Esposizione al pubblico dello stralcio per estratto dei contenuti del Titolo VIII - Capo III del presente Regolamento, degli eventuali provvedimenti del Sindaco di cui al comma 3 del precedente art. 48, dell'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima, dell'apposito tariffario di cui al D.M. 16/10/1991**

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (*es. stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.*) devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, lo stralcio per estratto dei contenuti del Titolo VIII -

Capo III del presente Regolamento, degli eventuali provvedimenti del Sindaco di cui al comma 3 del precedente art. 48, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, e s.m.i. .

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 49, comma 1, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67

## Art. 50 – Prescrizioni relative all’uso delle spiagge

**1.** Sulle spiagge e lungo il litorale di giurisdizione, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:

- a) lasciare natanti in sosta senza regolare concessione ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso; l'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata "fascia di transito"), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore ad 3 (tre) metri; nella predetta “fascia di transito” è altresì vietato, salvo i casi di necessità, sostare causando intralcio al transito di altre persone o procurando qualsiasi pregiudizio alla normale attività del personale di vigilanza balneare e di soccorso, e sono comunque vietati il deposito di materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo che trattasi di attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso o di quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili;
- d) campeggiare e/o accamparsi;

- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;
- f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra, possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a "campo giochi" ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione, in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico; dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno;
- g) durante la stagione balneare, condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio; i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
- h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in generale, altri apparecchi musicali ed altri apparecchi di emissione sonora e, comunque, in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
- i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (es. feste, gare sportive, spettacoli, ecc.), senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia; resta fermo l'obbligo della preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- k) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;

- l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei, nonché mediante l'uso di altoparlanti;
  - m) durante la stagione balneare, sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei, con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a metri 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
  - n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotati di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.
- 2.** I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 50, comma 1, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 50, comma 1, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200
Art. 50, comma 2, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 50, comma 2, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200

## **Art. 51 – Disciplina delle strutture balneari e degli stabilimenti balneari. Obblighi per i concessionari di strutture balneari**

**1.** I titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate per finalità turistico – ricreative, ai sensi del D. L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con legge del 4 dicembre 1993, n. 494, e s.m.i. , hanno l’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione.

**2.** Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico,



potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio; allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

**3.** I concessionari, inoltre, devono adoperarsi affinché nella “fascia di transito” sia sempre rispettato il divieto di cui all’art. 50, comma 1, lettera c) del presente Regolamento.

**4.** Gli obblighi dei concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate; nell’ambito della spiaggia libera attrezzata, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune, è possibile gestire economicamente – con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio – una porzione del fronte mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell’intera area in concessione; nelle spiagge libere attrezzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell’ambito della concessione, apposito cartello con la seguente dicitura: « **SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA – SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO – SALVATAGGIO – PULIZIA E SERVIZI IGIENICI) ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO** ».

**5.** Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri Enti:

- a) i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 15 giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l’igiene, il decoro e l’estetica;
- b) durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare di cui alla lettera precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell’impianto di balneazione almeno dalle ore 09:00 alle ore 19:00 di ogni giorno;
- c) per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (es. bar, ristoranti, discoteche,

pubblico spettacolo, ecc.) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.

**6.** Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Genova.

**7.** I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.

**8.** Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.

**9.** Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere e specie, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.

**10.** Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore; la parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli articoli 351, 373 - Titolo VIII - "Materie e prodotti pericolosi e nocivi", del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.

**11.** Pulizia dell'arenile:

- a) il concessionario dovrà osservare, in deroga a quanto previsto alle successive lettere, i criteri per la gestione delle banquettes di Posidonia oceanica, approvati con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1488 del 7/12/2007;
- b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o sacchi di plastica le immondizie e ogni altro

- materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;
- c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (es. Natale, Pasqua, ecc.);
  - d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
  - e) quando se ne verifichi la necessità, i titolari di concessione demaniale marittima possono risistemare la spiaggia in concessione mediante la movimentazione del materiale presente anche con impiego di mezzi meccanici, salvaguardando l'incolumità e quiete pubblica e fatti salvi i diritti di terzi; durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici non può avvenire in orario di apertura al pubblico e, comunque, deve essere sempre salvaguardata l'incolumità e la quiete pubblica.

## 12. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:

- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od un insegna indicante la sua denominazione;
- b) le realizzazioni di separazioni fra stabilimenti contigui possono essere effettuate, previa autorizzazione dei competenti Uffici comunali, con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero, decoroso e che non costituisca comunque pericolo per l'incolumità delle persone e danno alle cose;
- c) è consentito altresì, previa autorizzazione dei competenti Uffici Comunali, recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (*con esclusione della fascia di libero transito*) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili; detto cartello dovrà essere collocato

all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 51, comma 1, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 51, comma 1, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200
Art. 51, comma 2, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 51, comma 2, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200
Art. 51, comma 3, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 51, comma 3, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200
Art. 51, comma 4, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 51, comma 4, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200
Art. 51, comma 5, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 51, comma 5, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200
Art. 51, comma 7, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 51, comma 7, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200
Art. 51, comma 8, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 51, comma 8, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200
Art. 51, comma 9, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 51, comma 9, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200
Art. 51, comma 10, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 51, comma 10, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200
Art. 51, comma 11, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 51, comma 11, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200
Art. 51, comma 12, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 51, comma 12, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200

## Art. 52 – Gavitelli per l’ormeggio delle unità da diporto

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (*es. stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.*) i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l’ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per i bagnanti.
2. Le modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall’Ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Genova.
3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 52, comma 1, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 52, comma 1, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200
Art. 52, comma 3, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 1, C.d.N.)	da euro 1.032 a euro 3.098	euro 1.032,67
Art. 52, comma 3, e art. 59, comma 1 (art. 1164, c. 2, C.d.N.)	da euro 100 a euro 1.000	euro 200

**TITOLO IX**  
**NORME PER I PASSEGGERI DEI MEZZI DI LINEA DI**  
**PUBBLICO TRASPORTO URBANO.**

**Art. 53 – Norme per i passeggeri dei mezzi di linea di pubblico trasporto urbano**

**1.** Chiunque viaggia sui mezzi di linea di pubblico trasporto urbani, di superficie o sotterranei (ascensori, funicolari, ferrovia Granarolo, Navebus, e metropolitana compresi) oltre a quanto disposto dalle leggi vigenti in materia dello Stato e della Regione, e dal Regolamento di viaggio dell'azienda / società che esercisce il servizio, è tenuto al seguente comportamento:

- a) ad essere in possesso di biglietto – carnet – tessera o altro documento / titolo valido di viaggio, da convalidare appena saliti in vettura e da esibire a richiesta del personale incaricato dei controlli in servizio;
- b) i titoli di viaggio nominativi devono essere esibiti, a richiesta del personale ispettivo, unitamente ad un documento d'identità o equipollente;
- c) i titoli di viaggio validi, anche per gli aspetti fiscali connessi, devono essere custoditi ed esibiti, a richiesta del personale incaricato dei controlli in servizio, anche dopo la discesa e in corrispondenza della fermata / capolinea dei mezzi pubblici, nella località di sbarco o imbarco della Navebus, o all'interno dei locali aziendali nel caso degli impianti speciali (ascensori, funicolari e ferrovia Granarolo);
- d) il passeggero sprovvisto di titolo di viaggio valido è comunque tenuto a fornire le proprie generalità; chiunque non dichiari la propria identità ovvero dichiari al pubblico ufficiale la falsa identità personale incorre nell'applicazione di sanzioni previste dal codice penale. La mancanza del titolo di viaggio valido, e l'uso di titoli o documenti di viaggio falsi o alterati, salvo che si

tratti di più grave reato, sono sanzionati a mente della legge regionale n. 19 del 25/06/2003.

**2.** Al momento della convalida del titolo di viaggio con oblitratrice, il passeggero deve altresì:

- a) accertare l'esattezza della stampigliatura apposta dalla macchina oblitratrice sul documento di viaggio;
- b) in caso di errata o mancata timbratura trascrivere a mano, sul titolo di viaggio, data, ora di inizio del viaggio e numero sociale della vettura su cui sta viaggiando;
- c) segnalare immediatamente l'eventuale errore/mancata stampigliatura al personale di servizio.

**3.** E' inoltre vietato al passeggero:

- a) viaggiare aggrappato all'esterno delle vetture ed impedire comunque l'apertura o la chiusura delle porte di salita / discesa per i viaggiatori del mezzo pubblico;
- b) salire o scendere da parte diversa da quella prescritta, tranne in caso di guasti o emergenza;
- c) salire o scendere quando la vettura è in moto o in località diverse da quelle stabilite per la fermata;
- d) sputare all'interno delle vetture o dai finestrini o aperture delle vetture stesse;
- e) disturbare il conducente ovvero distrarre comunque dalle sue mansioni il personale di servizio;
- f) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti o apparecchi delle vetture;
- g) portare armi cariche, materiali esplodenti o infiammabili, colli ingombranti, oggetti comunque pericolosi o che possono danneggiare o insudiciare i viaggiatori o le vetture o, per qualsiasi ragione, riuscire molesti;
- h) accedervi essendo alterati da bevande alcoliche, o in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, o essendo sudici, o maleodoranti, o vestiti in modo indecente;
- i) azionare apparecchi radiofonici, cantare, suonare, schiamazzare o, in altro modo, disturbare;
- j) sollecitare questue o elemosine, e simili elargizioni agli altri passeggeri;

- k) esercitarvi attività pubblicitarie o commerciali, anche se a scopo benefico, senza il consenso dell'azienda / società che esercisce il servizio;
- l) occupare più di un posto a sedere, occupare quelli riservati alle persone disabili, invalide, anziane, donne in gravidanza o con bambini piccoli, non vedenti, soggetti altrimenti minorati, in presenza e/o a richiesta delle stesse, o ingombrare i passaggi e le porte di salita o discesa per i viaggiatori del mezzo pubblico.

**4.** I soggetti in uniforme o divisa, o in abiti civili, che ai sensi e per gli effetti dell' art. 9 della legge regionale n. 31 del 09/09/1998 beneficiano della libera circolazione sui mezzi pubblici non possono occupare posti a sedere se gli altri viaggiatori non hanno a disposizione posti liberi.

**5.** E' fatto obbligo a tutti i passeggeri di attenersi comunque alle disposizioni dell'azienda / società addetta ai servizi di pubblico trasporto, relative al buon andamento ed alla disciplina del servizio.

**6.** I cani trasportati dovranno essere muniti di museruola (se detta protezione esiste per razza e taglia dell'animale) e saranno tenuti al guinzaglio il più vicino possibile al loro conduttore, fatta eccezione per i cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa. Per tutti gli altri animali si dovranno utilizzare appositi contenitori per il trasporto. In ogni caso devono essere garantiti sia l'incolumità fisica e il benessere ad essi ed agli altri passeggeri trasportati, sia la sicurezza materiale delle cose proprie e altrui.

**7.** E' ammesso a bordo di tutti i mezzi il trasporto di sci e affini e gli stessi dovranno essere sistemati in modo da non recare intralcio o danno agli altri viaggiatori del veicolo. E' consentito il trasporto gratuito per ciascun viaggiatore di un solo collo sopra descritto. Ciascun passeggero potrà trasportare in aggiunta un solo altro collo di dimensioni non superiori a 20x40x55, per cui è obbligatorio il pagamento del biglietto alla tariffa in atto.

**8.** E' ammesso a bordo di tutti i mezzi il trasporto di bagagli personali (al seguito del viaggiatore), purché gli stessi siano collocati in modo da non recare intralcio o danno agli altri viaggiatori del veicolo e secondo le seguenti modalità:

- a) è consentito a ciascun passeggero il trasporto gratuito di un



solo bagaglio di dimensioni massime pari a cm. 85x75x40 e di peso non superiore a kg 20. Ciascun passeggero potrà trasportare in aggiunta un solo altro collo di dimensioni non superiori a 20x40x55, per cui è obbligatorio il pagamento del biglietto alla tariffa in atto.

- b) nel caso particolare di trasporto di sole valigie o colli di dimensioni inferiori a cm. 20x40x55, questi sono consentiti su tutti i mezzi in numero massimo di due per viaggiatore e sono esenti dal pagamento del biglietto;
- c) zaini e cartelle al seguito dovranno essere condotti a mano e non tenuti posizionati sulle spalle al fine di evitare fastidi o danni agli altri passeggeri.

**9.** E' concesso il trasporto di un solo passeggino per bambini, purché chiuso, e questo dovrà essere sistemato in modo da non recare danno agli altri utenti del mezzo pubblico.

Solo nel caso di vetture dotate di pianale ribassato e alloggiamento disabili, è ammesso il trasporto gratuito di un passeggino per bambini senza l'obbligo di ripiegarlo purché collocato entro la postazione riservata ai disabili in carrozzella e qualora la stessa non sia già occupata da disabile o da altro passeggino.

Negli impianti speciali (funicolari e ascensori) è consentita la salita in cabina di un passeggino aperto per ogni piattaforma; il personale d'esercizio per ogni singola corsa potrà dare indicazioni relative all'accesso di ulteriori passeggini aperti in base all'affollamento di passeggeri.

Il trasporto del passeggino è gratuito.

**10.** E' ammesso il trasporto di biciclette con le seguenti modalità:

- a) a bordo di tutti i mezzi è ammesso il trasporto di una bici pieghevole per passeggero purché posta all'interno di un'apposita sacca (di dimensioni non superiori a cm 85x75x40) e che non arrechi disagio o pericolo agli altri viaggiatori.
- b) sulle funicolari Zecca-Righi e Sant'Anna, e su tutti gli ascensori escluso quello di Castelletto Levante (piazza Portello – spianata Castelletto) è consentito anche il trasporto di biciclette non pieghevoli. Detti veicoli dovranno essere

sistemati in modo da non arrecare intralcio o danno agli altri passeggeri.

E' consentito il trasporto gratuito per ciascun viaggiatore di una sola bicicletta come sopra descritto. Ciascun passeggero potrà trasportare in aggiunta un solo altro collo di dimensioni non superiori a 20x40x55, per cui è obbligatorio il pagamento del biglietto alla tariffa in atto.

**11.** L'utente, per i casi contemplati dai commi 8, 9, 10 e 11 del presente articolo è autorizzato, in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 3, punto **b)**, a scendere, ove queste esistano, dalla porta posteriore o anteriore.

**12.** Gli ausili per disabili, invalidi con gravi difficoltà di deambulazione, infermi con difficoltà motorie, mutilati, sono trasportati gratuitamente con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 10 e, nei mezzi così predisposti, saranno posizionati negli appositi siti e assicurati con i previsti ancoraggi che assicurino il viaggio di questi utenti deboli in condizioni di sicurezza.

**13.** La salita e discesa dei disabili, invalidi con gravi difficoltà di deambulazione, infermi con difficoltà motorie, mutilati, che utilizzano gli ausili di cui al comma 13 avviene, in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 3, punto **b)**, dalla porta munita di pedana retrattile o, se questa manca, dalla porta più vicina al posto occupato.

**14.** Negli spazi interni della linea metropolitana compresi tra i cancelli o porte di accesso (es. atrii, corridoi, scale, scale mobili, ascensori, banchine di accosto dei treni, ecc.) può accedere solo chi è in regola con il titolo di viaggio, o chi si appresta a validare lo stesso presso le apposite apparecchiature. Negli stessi spazi non è consentita alcuna manifestazione, spettacolo o attrazione senza il preventivo nulla osta dell'Azienda. Gli utenti, alla fermata / capolinea dei treni, e dentro i convogli, non debbono altresì spingersi, agitarsi, gesticolare, gridare, schiamazzare, sporcare. Prima di salire sui vagoni, i passeggeri debbono attendere chi scende, evitando di intralciare / ostruire le uscite.

**15.** Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della L. 16

gennaio 2003, n. 3 (pubblicato nella Gazz. Uff. del 28 dicembre 2004, n. 303), nei veicoli, cabine, vagoni o altri mezzi, nelle sale di aspetto, nelle stazioni, ed in ogni altro impianto adibiti al pubblico servizio per il trasporto collettivo di persone è vietato fumare e l'inottemperanza del divieto, che costituisce violazione dell'art. 51 della legge n. 3 del 16/01/2003, è punita dall'articolo 7 della legge n. 584 dell'11/11/1975 come sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28/12/2001, con le sanzioni amministrative aumentate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 189, della legge n. 311 del 30/12/2004. È fatto salvo l'art. 28 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980.

**16.** In aggiunta a quanto evidenziato nel precedente articolo 3, e nel successivo articolo **56**, del Regolamento, sono legittimati ad accertare le trasgressioni al presente articolo anche gli addetti incaricati dipendenti della società A.M.T. che svolgono funzioni di polizia amministrativa ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 19 del 25/06/2003 ad oggetto *“Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità di titolo di viaggio e relative norme di applicazione.”* ed assumono la qualità di pubblici ufficiali giusto il disposto dell'art. 357 del codice penale.

**17)** l'Azienda non è responsabile per furti, manomissioni, perdite degli oggetti trasportati.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 53, comma 1, e art. 58, comma 1 (L.R. n. 19 del 25/06/2003)	-	-
Art. 53, comma 2, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 53, comma 3, let. a, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 53, comma 3, let. b, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 53, comma 3, let. c, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 53, comma 3, let. d, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 53, comma 3, let. e, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 53, comma 3, let. f, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 53, comma 3, let. g, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 53, comma 3, let. h, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 53, comma 3, let. i, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 53, comma 3, let. j, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>100</b>
Art. 53, comma 3, let. k, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 53, comma 3, let. l, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 53, comma 5, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 53, comma 6, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 53, comma 7, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50

Art. 53, comma 8, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 53, comma 9, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 53, comma 10, e art. 56, comma 2	da euro 25 a euro 500	euro 50
Art. 53, comma 14, I° periodo, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 53, comma 14, II° periodo, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>250</b>
Art. 53, comma 14, III° periodo, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>75</b>
Art. 53, comma 15 (art. 7, c. 1, I° periodo, L. 584 dell'11/11/1975)	da euro 27,50 a euro 275	euro 55
Art. 53, comma 15 (art. 7, c. 1, II° periodo, L. 584 dell'11/11/1975)	da euro 55 a euro 550	euro 110

## **Art. 54 – Attività di prevenzione a tutela del servizio di pubblico trasporto urbano**

**1.** Il Sindaco del Comune di Genova, con provvedimenti ex art. 68, comma 2, legge 23/12/1999 n. 488, individua nominativamente dipendenti dell'azienda / società che esercita il servizio del pubblico trasporto collettivo urbano di linea, attribuendo agli stessi, ai sensi e per gli effetti dei commi 132 e 133, art. 17, della legge 15/05/1997 n. 127, le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni di cui agli articoli 7, 157, 158, del Codice della strada, di cui al D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e s.m.i. .

**2.** Il personale in servizio di cui al comma 1, al fine di agevolare e rendere più sicura e regolare la circolazione in città dei veicoli adibiti al pubblico trasporto collettivo urbano di linea, nell'esercizio delle predette funzioni, in sinergia con il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova, svolge l'attività di prevenzione e controllo sia della sosta irregolare dei veicoli nelle strade cittadine ove transitano i suddetti veicoli, negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata, nonché capolinea degli autobus, dei filobus, e dei veicoli circolanti su rotaia, sia della sosta e circolazione irregolare dei veicoli nelle corsie e strade riservate al T.P.L. cittadine.

**3.** Per il controllo dei transiti irregolari dei veicoli non autorizzati nelle corsie riservate al T.P.L. cittadine sono anche utilizzati i dispositivi di cui all'art. 201, commi 1-bis, let. g), e 1-ter, dell'art. 201 del Codice della strada, di cui al D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e s.m.i. .

**4.** La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici e della Direzione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova.

**5.** L'attività di cui ai precedenti commi è oggetto di apposita specifica convenzione tra il Comune e l'azienda / società di cui al comma 1.

**TITOLO X**  
**SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI**  
**AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO**

**CAPO I**  
**SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI**  
**AUTORIZZATORI**

**Art. 55 – Sistema sanzionatorio**

1. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente Capo.
2. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e della legge regionale n. 45 del 02/12/1982, e s.m.i. , salvo che altra legge non disponga diversamente.
3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, è individuata nella Direzione competente per materia, ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – I<sup>a</sup> Parte, del Comune di Genova.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento sono destinati al Comune.
6. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di

polizia giudiziaria, e gli agenti di polizia amministrativa individuati dalla legge dello Stato o della Regione.

7. Il Sindaco, con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale, o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, o ad altri soggetti terzi tra quelli indicati dall'art. 3 del Regolamento, le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme stabilite dal Regolamento.

8. Il Comune di Genova è titolare, nelle materie di propria competenza attribuite agli Enti Locali in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, di funzioni di vigilanza e dei connessi poteri di accertamento di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e conseguentemente, così esercita, ex art. 117, comma 6, della Costituzione italiana, la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento di dette funzioni e poteri di accertamento.

#### **Art. 56 – Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni al Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis del T.U.O.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e s.m.i. .

2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981 e dall'art. 4 della legge regionale n. 45 del 02/12/1982, e s.m.i. .

3. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, così come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23/05/2008, n. 92, aggiunto dalla legge di conversione n. 125 del 24/07/2008, in deroga alle disposizioni vigenti, richiamate dal comma 2, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.

## **Art. 57 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.**

1. L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali dove si svolge l'attività. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo parametrato al solo danno emergente.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

## **Art. 58 – Disposizioni speciali per l'art. 53, comma 1, Titolo IX, del Regolamento**

1. Le disposizioni generali di cui agli articoli 55 e 56 non si applicano con riferimento all'art. 53, comma 1, Titolo IX, del Regolamento, in quanto per le violazioni di questa norma l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, l'Autorità competente a ricevere il rapporto ed a emettere l'ordinanza ingiunzione, le modalità di ricorso, e la destinazione dei proventi delle sanzioni, sono espressamente stabiliti, per specialità, dalla legge regionale n. 19 del 25/06/2003, e s.m.i. .

## **Art. 59 – Disposizioni speciali per il Titolo VIII – Capo III, del Regolamento**

1. Chiunque violi le norme, i divieti, gli obblighi, le limitazioni e le prescrizioni di cui al Titolo VIII – Capo III del presente Regolamento, quando il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito, per ogni fattispecie, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, e ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 31 marzo 1998 , n. 114, e successive modifiche / integrazioni, nonché di tutte le altre norme primarie e secondarie che regolamentano la materia.



## **Art. 60 – Sequestro cautelare propedeutico alla confisca. Attività di accertamento.**

**1.** E' sempre consentito il sequestro cautelare propedeutico alla confisca ex articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.

**2.** Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria indicata dal comma 1 dell'art. **56** del Regolamento.

**3.** Per il pagamento in misura ridotta si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo.

Violazioni	Sanzioni amministrative pecuniarie	Pagamento in misura ridotta
Art. 60, comma 2, e art. 56, comma 3	da euro 25 a euro 500	(*) euro <b>250</b>

## **Art. 61 – Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni**

**1.** Oltre che nei casi già previsti in ogni singola parte del presente Regolamento, senza pregiudizio alcuno per le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie ove previste, sempreché il comportamento illecito sia riconducibile all'ipotesi di "abuso" del relativo titolo autorizzatorio, il Sindaco può sospendere, revocare o dichiarare decadute le autorizzazioni, concessioni o licenze, per i seguenti motivi:

### **- sospensione**

- a) per mancato risarcimento dei danni recati al patrimonio comunale, derivanti dalla gestione ovvero conduzione dell'attività oggetto di autorizzazione, concessione o licenza, fermo restando l'attivazione delle iniziative rivolte al recupero del danno prodotto;
- b) per morosità nel pagamento delle tasse comunali dovute dal titolare delle autorizzazioni o concessioni.

La durata della sospensione non potrà mai superare il termine temporale massimo di 10 (dieci) giorni consecutivi, festività e festività infrasettimanali comprese, e, salvo che non sia specificatamente

diversamente indicato nel provvedimento amministrativo, l'efficacia della sanzione decorre dal giorno successivo dalla data di notifica, a termini di legge, del provvedimento stesso all'interessato.

**- revoca**

- a) per ragioni di incolumità, decoro ed estetica, o utilità, quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali venne subordinato il rilascio del relativo titolo autorizzatorio;
- b) per trasformazione del servizio al quale si riferiscono;
- c) per perdita, da parte del titolare, dei requisiti richiesti per il rilascio;
- d) per gravi e ripetute infrazioni, da parte del titolare o dei suoi rappresentanti o commessi, alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la materia oggetto delle autorizzazioni o concessioni.

La revoca, salvo che non sia specificatamente diversamente indicato nel provvedimento amministrativo, esplica i propri effetti dal giorno successivo dalla data di notifica, a termini di legge, del provvedimento stesso all'interessato.

**- decadenza**

- a) per abbandono da parte del titolare dell'attività alla quale l'autorizzazione o concessione si riferisce;
- b) per l'esercizio dell'attività a mezzo di persone non autorizzate.

La decadenza opera di pieno diritto al verificarsi delle inosservanze di cui al comma precedente, ultimo periodo, lettere a) e b), e viene dichiarata dal Sindaco con pari decorrenza.

## **Art. 62 – Segnalazioni o reclami**

**1.** Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo secondo le modalità previste dalle procedure interne vigenti e dalla Carta dei Servizi del Corpo Polizia Municipale.

## **CAPO II**

### **DIFFIDA**

#### **Art. 63 – Diffida**

**1.** Quando sono violate le norme del Regolamento, e la protrazione del comportamento illecito può pregiudicare o compromettere significativamente l'interesse pubblico prevalente, l'addetto dipendente del Corpo di Polizia Municipale provvede con la formale diffida nei confronti del trasgressore e/o dell'obbligato solidale.

**2.** La diffida di cui al comma 1 è consegnata, con notifica, a mani del trasgressore e/o del soggetto obbligato solidale, previa identificazione dello stesso, in forma scritta. Il soggetto diffidato deve essere maggiorenne. Se trattasi di soggetti minori di età o incapaci, la diffida è rivolta, e consegnata, con notifica, a chi è tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace.

**3.** Nella diffida formale deve essere chiaramente indicato il motivo a sostegno, il termine ad adempiere, le conseguenze per l'inottemperante.

#### **Art. 64 – Sanzioni per gli inottemperanti alla diffida**

**1.** Per gli inottemperanti alla diffida si applicano le sanzioni previste per chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.

### **CAPO III**

#### **PROCEDURE DI RIMESSA IN PRISTINO**

##### **Art. 65 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.**

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 64 del Regolamento. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato, previa emanazione di ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 T.U.O.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

##### **Art. 66 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.**

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto alla Direzione competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 64 del Regolamento. In caso di mancata ottemperanza si provvede

comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato, previa emanazione di ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 T.U.O.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

## **TITOLO XI**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 67 - Rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, del Sindaco**

1. Ogniqualvolta dalla norma è fatto riferimento ad autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, e simili, del Sindaco si deve intendere che la competenza alla sottoscrizione del provvedimento amministrativo è del dirigente preposto agli uffici comunali competenti per il rilascio dei predetti titoli, individuati con i criteri stabiliti dall'art. 1, comma 5, ultimo periodo, del Regolamento.

#### **Art. 68 – Abrogazioni**

1. Il precedente Regolamento di Polizia Comunale, deliberato dal Consiglio comunale in data 22 maggio 1967 n. 958, e successive integrazioni e modificazioni, è abrogato.

#### **Art. 69 – Adeguamento disposizioni vigenti**

1. Ogni disposizione contenuta negli altri regolamenti comunali e nei provvedimenti o nelle ordinanze del Sindaco del Comune di Genova che già faccia eventuale riferimento al regolamento di Polizia Comunale di cui al precedente art. 68, dalla data di abrogazione del medesimo deve essere adeguata agli articoli e commi di questo Regolamento.

2. Ogni richiamo a leggi dello Stato o della Regione Liguria contenuto nel presente Regolamento è da intendersi riferito a quelle vigenti e alle loro successive eventuali modificazioni e/o integrazioni, fatta salva l'ipotesi che la norma di legge successiva renda incompatibile o in contrasto la norma contenuta nel presente Regolamento che sarà in tal caso disapplicata.

## **Art. 70 – Informazioni al Consiglio comunale**

**1.** Il Consiglio comunale sarà informato annualmente circa il numero delle segnalazioni pervenute da cittadini , dei controlli e degli accertamenti effettuati e dei loro esiti.

**2.** Il Consiglio comunale sarà altresì informato annualmente delle attività specifiche relative agli articoli 5 , comma 1 ; 6 , commi 4 e 5 ; 9 , comma 1 ; 14 , commi 1 e 2 ; 15, 25 , comma 5 ; 28 , comma 1 , lettere -c ), -e ) ed -f ) ; 31 , comma 1 , 32 , comma 1 ; 55 , comma 7 ; 60 , comma 2, del Regolamento .

## **Art. 71 – Entrata in vigore**

**1.** Il presente Regolamento di Polizia Urbana andrà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Genova ai sensi di legge.